



Montagna Vicentina

Società Cooperativa

C.F. e P. IVA 00946750247

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

**MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
PSR VENETO 2014 – 2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 91 di Reg. del 06.11.2017

OGGETTO: approvazione atto di transazione vertenza Cuoco Claudio c/ GAL Montagna Vicentina.

L'anno 2017 (duemiladiciasette) addì 06 (sei) del mese di novembre alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. "Montagna Vicentina", in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

P	Ruaro Dario	(Confartigianato Vicenza)	Presidente
P	Sandonà Marco	(Unione Montana Astico)	Vicepresidente
P	Rasia Dal Polo Domenico	(Coldiretti Vicenza)	Consigliere
P	Martello Luigi	(Comune di Roana)	Consigliere
P	Zampieri Fabio	(Confcommercio Vicenza)	Consigliere

Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il ricorso ex 414 c.p.c., depositato in data 24.12.2015 presso il Tribunale di Vicenza – Sezione Lavoro RG Lav. n. 1824/2015, a mezzo del quale il sig. Claudio Cuoco conveniva in giudizio il GAL Montagna Vicentina, in persona del legale rapp.te pro tempore, per “l'accertamento della presunta illegittimità, invalidità ed inefficacia di tutti i contratti di lavoro tra le parti intersorsi; l'accertamento della presunta riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento di un impiegato di II livello in forza della contrattazione collettiva nazionale applicabile e/o a qualsivoglia diverso inquadramento; l'accertamento del presunto diritto alle differenze retributive a far data dal 01.08.2004 per differenze retributive, ferie, permessi, festività abrogate, tredicesima, quattordicesima mensilità, TFR; l'accertamento del presunto diritto al ripristino del rapporto di lavoro, al versamento delle competenze retributive dalla messa in mora, al versamento della contribuzione previdenziale dal 01.08.2004; l'accertamento dell'operatività della presunzione assoluta richiamata in ricorso; la condanna di Montagna Vicentina s.c. a r.l. al pagamento delle sopra citate differenze retributive dal 01.08.2004 o da diversa data, al ripristino del rapporto di lavoro, al versamento delle competenze retributive dalla data della messa in mora o da diversa data, al versamento dei contributi previdenziali dal 01.08.2004 o da diversa data; il riconoscimento di qualsivoglia superminimo, con ogni conseguenza in termini di ricalcolo degli istituti differiti ed indiretti della retribuzione e dell'imponibile contributivo”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 19.10.2015, con la quale il GAL conferiva mandato all'Avv. Dalla Pietra del Foro di Vicenza per la costituzione in giudizio conferendogli altresì procura speciale a transare, conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce;

RICHIAMATA ALTRESI' la memoria difensiva depositata in data 24.03.2016, con la quale il GAL Montagna Vicentina si costituiva in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e concluso e richiedendo in via riconvenzionale, a titolo di indebito oggettivo, la corresponsione della somma pari alla differenza tra l'ammontare che si ritenesse dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per riqualificazione del rapporto e l'ammontare corrispostogli dalla resistente a titolo di compenso nel corso dei rapporti collaborativi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

PRESO ATTO CHE in data 25.10.2016 l'avvocato di controparte, a difesa del proprio assistito, presentava memoria difensiva in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal GAL, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate come in atti;

PRESO INOLTRE ATTO CHE all'udienza del 04.11.2016 veniva disposto un rinvio per pendenti trattative; alla successiva udienza del 04.04.2017 l'avv. Dalla Pietra contestava le avverse difese da ultimo dimesse con la citata memoria difensiva del 25.10.2016, eccependo altresì la decadenza del ricorrente dalla domanda afferente il riconoscimento dell'eventuale superminimo; successivamente, avendo le parti insistito per le rispettive istanze istruttorie, il Giudice le ammetteva parzialmente rinviando all'udienza del 09.11.2017 per l'escussione dei testi;

CONSIDERATO CHE nelle more, parte ricorrente ha manifestato la disponibilità a transigere la controversia alle seguenti condizioni: *“Montagna Vicentina s.c. a r.l., a fronte della rinuncia del sig. Cuoco Claudio agli atti ed all'azione di cui al giudizio nr. 1824/2015 R.G.Lav. pendente avanti il Tribunale di Vicenza sez. lavoro e quindi alle pretese avanzate in ricorso e nella memoria difensiva depositata il 25.10.2016, senza che ciò rappresenti riconoscimento alcuno sia nell'an che nel quantum delle medesime e quindi al solo fine di evitare l'alea del giudizio e le relative spese di causa, a titolo di contributo alle spese legali sostenute dal Sig. Cuoco Claudio si impegna a corrispondere all'Avv. Enrico Barraco l'importo di € 2.000,00 (diconsi duemila), oltre IVA e CPA detratta la R.A. e quindi € 2.137,60 (duemilacentotrentasette,60) netti a pagare, somma che verrà corrisposta direttamente all'avv. Enrico Barraco il quale rilascerà fattura quietanzata intestata a Montagna Vicentina s.c.a.r.l.. Il sig. Cuoco Claudio, consapevole delle conseguenze che il presente atto comporta, accetta la proposta formulata da Montagna Vicentina s.c.a.r.l. e, con la sottoscrizione del presente accordo e la ricezione della somma su indicata, dichiara di rinunciare espressamente agli atti ed all'azione oggetto del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro, Giudice dott. Talamo, rubricato al n. 1824/15 RG Lav. Il sig. Cuoco Claudio, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara altresì di essere integralmente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa nei confronti di Montagna Vicentina s.c. a r.l. e/o di qualsiasi altro soggetto giuridico controllato e/o controllante e/o partecipato e/o partecipante e/o collegato, e quindi rinuncia nei confronti dei predetti soggetti a qualsivoglia preteso diritto, domanda e/o azione, ancorché sino ad oggi non esercitati, fondati direttamente e/o indirettamente su tutti i rapporti giuridici intersorsi e cioè, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo: pretesa ad una diversa qualificazione giuridica dei pregressi rapporti di collaborazione rispetto a quella formalizzata, a qualsivoglia inquadramento contrattuale, a qualsivoglia trattamento normativo e/o retributivo, a compensi di qualsivoglia natura,*

retribuzioni, differenze retributive in forza di differente qualificazione giuridica dei rapporti pregressi e/o maggiore orario di lavoro svolto e/o in forza di adibizione a differente mansione, pretesa ad aumenti e/o scatti di anzianità, ad indennità e/o compensi e/o maggiorazioni per lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, a rimborsi spese, ad indennizzi di ogni genere ivi compresi trattamenti di missioni e trasferta, premi, bonus, retribuzioni variabili di qualsiasi natura, riposi, ferie, permessi, festività abrogate, TFR, 13a e 14a mensilità, superminimo, retribuzioni indirette, pretesa per erronea applicazione del CCNL, a qualsivoglia preavviso, indennità sostitutiva del preavviso, a qualsivoglia indennità e/o risarcimento danni per malattia anche professionale, infortunio, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occasionato a qualsiasi titolo direttamente e/o indirettamente dai rapporti intercorsi, ivi compreso risarcimento danni per dequalificazione professionale, demansionamento e/o mobbing, pretesa di reintegrazione e/o riassunzione e/o ripristino nel /del posto di lavoro, di assunzione a qualsiasi titolo, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 e/o dell'art. 8 Legge n. 604/66, di indennità sostitutiva della reintegra, pretesa a contributi previdenziali, assistenziali e/o di qualsivoglia natura, rinunciando altresì a rivendicare l'eventuale danno pensionistico previdenziale e a richiedere la costituzione della rendita vitalizia o in alternativa il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. 1338/62, intendendosi ogni eventuale diritto o pretesa, anche se qui non espressi, comunque rinunziati; il sig. Cuoco Claudio rende altresì le medesime rinunce nei confronti degli amministratori e dei soci di Montagna Vicentina s.c. a r.l. e quindi rinuncia a qualsiasi eventuale azione diretta nei confronti dei medesimi legata a pretese riconducibili direttamente e/o indirettamente agli intercorsi rapporti giuridici. La società Montagna Vicentina s.c. a r.l. formula analoga dichiarazione liberatoria nei confronti del sig. Cuoco, rinuncia alla domanda riconvenzionale subordinata svolta nei suoi confronti e dichiara di nulla avere a pretendere nei suoi confronti per alcun titolo, ragione e/o causa e quindi rinuncia nei confronti del medesimo a qualsivoglia preteso diritto, domanda e/o azione, ancorché sino ad oggi non esercitati, fondati direttamente e/o indirettamente su tutti i rapporti giuridici intercorsi".

COMPIUTA ogni ampia disamina della proposta transattiva formulata e considerata l'alea del giudizio e il consistente risparmio di spesa per il GAL nell'addivenire alla suindicata transazione;

RILEVATO CHE una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle rispettive pretese. Il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione essenziale della transazione, che si persegue, secondo quanto previsto dall' art. 1965 c.c., attraverso "reciproche concessioni";

RITENUTO al solo fine di evitare l'alea del giudizio e le relative spese di causa, di concludere la vertenza in essere alle condizioni sopra indicate dotando il presente provvedimento di immediata eseguibilità;

ACCERTATO

- che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;

RICHIAMATO

- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di transigere la vertenza in essere con il sig. Cuoco Claudio alle condizioni meglio dettagliate nella proposta transattiva allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, previa rinuncia da parte del sig. Claudio Cuoco agli atti ed all'azione di cui al giudizio nr. 1824/2015 R.G. Lav. pendente avanti il Tribunale di Vicenza sez. lavoro e quindi alle pretese avanzate in ricorso e nella memoria difensiva depositata il 25.10.2016;
3. Di corrispondere, a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione, all'Avv. Barraco del Foro di Padova, a titolo di contributo alle spese legali sostenute dal Sig. Cuoco, l'importo di € 2.000,00 (diconsi duemila), oltre IVA e CPA detratta la R.A. e quindi € 2.137,60 (duemilacentotrentasette,60) netti;
4. Di corrispondere all'Avv. Dalla Pietra, a saldo dell'attività difensiva espletata a favore del GAL Montagna Vicentina, la somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali, cpa, Iva e anticipazioni come per legge;


5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dario Ruaro



IL SEGRETARIO
Francesco Manzardo



TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE LAVORO

Verbale di conciliazione giudiziale

Addì 09 novembre 2017 avanti a noi dott. Paolo Talamo nella causa n. 1824/15 R.G.Lav.,
promossa da:

- CUOCO CLAUDIO, con gli avv.ti Enrico Barraco, Andrea Sitzia, Silvia Rizzato, domiciliazione
presso Federica Casarotto;

contro:

- MONTAGNA VICENTINA s.c. a r.l., con l'avv. Francesco Dalla Pietra;

Sono comparsi il sig. Cuoco Claudio assistito dall'avv. Andrea Sitzia e l'avv. Francesco Dalla
Pietra per Montagna Vicentina s.c. a r.l. con poteri a transare, conciliare, sia giudizialmente
che stragiudizialmente, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare
rinunce, in forza di procura in calce alla memoria difensiva depositata telematicamente nel
predetto giudizio in data 24.03.2016;

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.12.2015 dinnanzi al Tribunale di Vicenza
sez. lavoro, introduttivo del giudizio sopra specificato rubricato al n. 1824/2015 RGL, il sig.
Cuoco Claudio domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito,

- *accertata e dichiarata l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia del contratto d'opera occasionale, stipulato in data 1° agosto 2004 con durata fino al 30 giugno 2008, per violazione del disposto dell'art. 61 d.lgs. 276 del 2003, dovuta al superamento tanto*

della soglia di durata complessiva della prestazione lavorativa individuata in trenta giornate lavorative, quanto della soglia retributiva di euro 5.000,00 nell'anno solare prevista per tali tipologie di contratti, e conseguente riconducibilità del contratto de quo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61, comma 2, d.lgs. 276 del 2003;

- *accertata e dichiarata l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia del contratto a progetto stipulato in data 15 novembre 2008, poi modificato con i patti integrativi del 1° aprile 2010, del 1° giugno 2010 e del 1° aprile 2012, con scadenza al 31 dicembre 2014, per violazione degli artt. 67, 68 e 69 del d.lgs. 276 del 2003, nonché l'art. 1, comma 24, L. 92 del 2012;*
- *accertato e dichiarato che le mansioni effettivamente svolte dal Sig. Cuoco in forza della contrattazione collettiva nazionale applicabile sono da ricondursi ad un inquadramento di impiegato di II livello e/o a quel diverso inquadramento che verrà accertato in corso di causa;*
- *accertato e dichiarato il diritto in capo al ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a far data dal 1° agosto 2004 per differenze retributive, ferie, permessi, festività abrogate, tredicesima, quattordicesima mensilità, TFR durante il rapporto lavorativo a far data dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2014, ammontante al complessivo importo di Euro 288.654,21 lordo percipiente, cui vanno detratti gli importi dal medesimo percepiti nel periodo sopra detto, pari a complessivi Euro 200.130,48 lordo percipiente, per una differenza pertanto pari ad Euro 88.523,73;*
- *accertarsi e dichiararsi il diritto del lavoratore ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro con la convenuta ed il diritto del medesimo al versamento delle competenze*

retributive al medesimo spettanti dalla data di messa in mora al soddisfo pari alla somma che verrà accertata in corso di causa in seguito all'istruzione probatoria o ritenuta di Giustizia, considerando una retribuzione tabellare mensile non inferiore ad Euro 1.484,03;

- *accertato e dichiarato il diritto in capo al ricorrente di ottenere il versamento della contribuzione previdenziale per il periodo lavorativo decorrente dal 1° agosto 2004;*

VOGLIA

in via principale:

- i. riconoscere, accertare e dichiarare l'operatività della presunzione assoluta prevista ed individuata dall'art. 69, d.lgs. 276 del 2003 – come specificato dall'art. 1, comma 24, L. 92 del 2012 in via di interpretazione autentica e perciò retroattivamente applicabile secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia del 17 dicembre 2013, n. 308 – che dispone la conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ove non sia stato individuato lo specifico progetto o programma oggetto del contratto, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, che nel caso di specie corrisponde al 1° agosto 2004;*
- ii. condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive a far data dal 1° agosto 2004 per un totale pari alla somma complessiva di Euro 88.523,73 ovvero alla differente, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa in seguito all'istruzione probatoria o ritenuta di Giustizia;*
- iii. condannarsi la convenuta al ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente;*
- iv. condannarsi la convenuta al versamento in favore del ricorrente delle competenze retributive al medesimo spettanti dalla data di messa in mora (26 febbraio 2015) al*

soddisfo pari alla somma che verrà accertata in corso di causa in seguito all'istruzione probatoria o ritenuta di Giustizia, considerando una retribuzione tabellare mensile non inferiore ad Euro 1.484,03;

v. condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali afferenti al periodo lavorativo decorrente dal 1° agosto 2004, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio ex D.M. n. 55/2014”;

- con memoria difensiva depositata in data 24.03.2016 si costituiva in giudizio Montagna Vicentina s.c. a r.l. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Ogni diversa e/o contraria domanda, eccezione, istanza e/o deduzione respinta e/o disattesa,

1) In via pregiudiziale:

- Dichiararsi inammissibili, improponibili e/o improcedibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie aventi ad oggetto l'impugnazione dei contratti stipulati rispettivamente in data 01.08.2004 e 01.02.2005 e le conseguenti domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive, essendo controparte decaduta dalla relativa impugnazione, per tutti i motivi esposti in narrativa;

2) Nel merito, in via principale:

- Rigettarsi le domande proposte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;

3) In via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- rigettarsi la domanda di ripristino del rapporto lavorativo in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, non essendo ammissibile la reintegra nel pubblico impiego, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- rigettarsi la domanda di pagamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- rigettarsi la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive e contributive, per intervenuta prescrizione dei relativi diritti maturati sino al 25.01.2011 e comunque in quanto le somme pretese non sono dovute, per tutti i motivi esposti in narrativa;

4) In via riconvenzionale subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

Il sottoscritto patrocinio ex art. 416 secondo comma cpc ed art. 418 cpc formula istanza a codesto Giudicante affinché pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza per ivi accogliere la seguente domanda riconvenzionale:

- dichiararsi tenuto e condannarsi il ricorrente a corrispondere a Montagna Vicentina s.c. a r.l., a titolo di indebito oggettivo, la somma pari alla differenza tra l'ammontare che in denegata ipotesi si ritenesse dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per riqualificazione del rapporto e l'ammontare corrispostogli dalla resistente a titolo di compenso nel corso dei rapporti collaborativi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa;

5) In ogni caso:

- Anticipazioni, spese e competenze di causa integralmente rifeuse, liquidate di giustizia”;

- con memoria difensiva depositata in data 25.10.2016 il sig. Cuoco si difendeva in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate come in atti;

- all'udienza del 04.11.2016 veniva disposto un rinvio per pendenti trattative, impregiudicati i diritti di prima udienza, ed alla successiva udienza del 04.04.2017 il procuratore della convenuta contestava le avverse difese da ultimo dimesse con la citata memoria difensiva del 25.10.16, eccependo altresì la decadenza del ricorrente dalla domanda afferente il riconoscimento dell'eventuale superminimo, dopo di che, avendo le parti insistito per le rispettive istanze istruttorie il Giudice le ammetteva parzialmente rinviando all'udienza del 09.11.2017 per l'escussione dei testimoni;

CONSIDERATO CHE

le Parti, nelle more del procedimento, dopo aver compiuto ampia disamina di ogni possibile ragione di controversia in ordine alle reciproche pretese, ferme restando le rispettive posizioni, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, sono pervenute ad un accordo ed intendono oggi definire ogni e qualsivoglia questione e/o domanda azionata con il giudizio esposto in premessa e qualsiasi altra questione connessa ai rapporti collaborativi dedotti in giudizio, alla loro legittimità, validità, efficacia, costituzione, svolgimento e cessazione, ex art 1965 c.c..

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formulate fanno parte integrante del presente accordo.
2. Montagna Vicentina s.c. a r.l., a fronte della rinuncia del sig. Cuoco Claudio agli atti ed all'azione di cui al giudizio nr. 1824/2015 R.G.Lav. pendente avanti il Tribunale di Vicenza sez. lavoro e quindi alle pretese avanzate in ricorso e nella memoria difensiva depositata il

25.10.2016, senza che ciò rappresenti riconoscimento alcuno sia nell'*an* che nel *quantum* delle medesime e quindi al solo fine di evitare l'alea del giudizio e le relative spese di causa, a titolo di contributo alle spese legali sostenute dal Sig. Cuoco Claudio si impegna a corrispondere all'Avv. Enrico Barraco l'importo di € 2.000,00 (diconsi duemila), oltre IVA e CPA detratta la R.A. e quindi € 2.137,60 (duemilacentotrentasette,60) netti a pagare, somma che verrà corrisposta direttamente all'avv. Enrico Barraco il quale rilascerà fattura quietanzata intestata a Montagna Vicentina s.c. a r.l.

3. La somma oggetto del precedente punto 2) viene corrisposta mediante bonifico bancario da effettuarsi entro la giornata del 10.11.2017 alle seguenti coordinate bancarie IBAN del conto intestato all'avv. Enrico Barraco: IT83P0503412113000000000314.
4. Il sig. Cuoco Claudio, consapevole delle conseguenze che il presente atto comporta, accetta la proposta formulata da Montagna Vicentina s.c. a r.l. al precedente punto 2) con il contenuto ad essa attribuito e, con la sottoscrizione del presente accordo e la ricezione della somma indicata al punto 2), dichiara di rinunciare espressamente agli atti ed all'azione oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro, Giudice dott. Talamo, rubricato al n. 1824/15 RGL, specificato in premesse, e quindi a pretendere l'accertamento della presunta illegittimità, invalidità ed inefficacia di tutti i contratti di lavoro tra le parti intercorsi; l'accertamento della presunta riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento di un impiegato di II livello in forza della contrattazione collettiva nazionale applicabile e/o a qualsivoglia diverso inquadramento; l'accertamento del presunto diritto alle differenze retributive a far data dal 01.08.2004 per differenze retributive, ferie, permessi, festività abrogate, tredicesima, quattordicesima mensilità, TFR; l'accertamento del presunto diritto al ripristino del

rapporto di lavoro, al versamento delle competenze retributive dalla messa in mora, al versamento della contribuzione previdenziale dal 01.08.2004; l'accertamento dell'operatività della presunzione assoluta richiamata in ricorso; la condanna di Montagna Vicentina s.c. a r.l. al pagamento delle sopra citate differenze retributive dal 01.08.2004 o da diversa data, al ripristino del rapporto di lavoro, al versamento delle competenze retributive dalla data della messa in mora o da diversa data, al versamento dei contributi previdenziali dal 01.08.2004 o da diversa data; il riconoscimento di qualsivoglia superminimo, con ogni conseguenza in termini di ricalcolo degli istituti differiti ed indiretti della retribuzione e dell'imponibile contributivo.

5. Il sig. Cuoco Claudio, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara altresì di essere integralmente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa nei confronti di Montagna Vicentina s.c. a r.l. e/o di qualsiasi altro soggetto giuridico controllato e/o controllante e/o partecipato e/o partecipante e/o collegato, e quindi rinuncia nei confronti dei predetti soggetti a qualsivoglia preteso diritto, domanda e/o azione, ancorché sino ad oggi non esercitati, fondati direttamente e/o indirettamente su tutti i rapporti giuridici intercorsi e cioè, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo: pretesa ad una diversa qualificazione giuridica dei pregressi rapporti di collaborazione rispetto a quella formalizzata, a qualsivoglia inquadramento contrattuale, a qualsivoglia trattamento normativo e/o retributivo, a compensi di qualsivoglia natura, retribuzioni, differenze retributive in forza di differente qualificazione giuridica dei rapporti pregressi e/o maggiore orario di lavoro svolto e/o in forza di adibizione a differente mansione, pretesa ad aumenti e/o scatti di anzianità, ad indennità e/o compensi e/o maggiorazioni per lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, a

rimborsi spese, ad indennizzi di ogni genere ivi compresi trattamenti di missioni e trasferta, premi, bonus, retribuzioni variabili di qualsiasi natura, riposi, ferie, permessi, festività abrogate, TFR, 13a e 14a mensilità, superminimo, retribuzioni indirette, pretesa per erronea applicazione del CCNL, a qualsivoglia preavviso, indennità sostitutiva del preavviso, a qualsivoglia indennità e/o risarcimento danni per malattia anche professionale, infortunio, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occasionato a qualsiasi titolo direttamente e/o indirettamente dai rapporti intercorsi, ivi compreso risarcimento danni per dequalificazione professionale, demansionamento e/o mobbing, pretesa di reintegrazione e/o riassunzione e/o ripristino nel /del posto di lavoro, di assunzione a qualsiasi titolo, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 e/o dell'art. 8 Legge n. 604/66, di indennità sostitutiva della reintegra, pretesa a contributi previdenziali, assistenziali e/o di qualsivoglia natura, rinunciando altresì a rivendicare l'eventuale danno pensionistico previdenziale e a richiedere la costituzione della rendita vitalizia o in alternativa il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. 1338/62, intendendosi ogni eventuale diritto o pretesa, anche se qui non espressi, comunque rinunziati; il sig. Cuoco Claudio rende altresì le medesime rinunce nei confronti degli amministratori e dei soci di Montagna Vicentina s.c. a r.l. e quindi rinuncia a qualsiasi eventuale azione diretta nei confronti dei medesimi legata a pretese riconducibili direttamente e/o indirettamente agli intercorsi rapporti giuridici.

6. La società Montagna Vicentina s.c. a r.l. formula analoga dichiarazione liberatoria nei confronti del sig. Cuoco, rinuncia alla domanda riconvenzionale subordinata svolta nei suoi confronti e dichiara di nulla avere a pretendere nei suoi confronti per alcun titolo, ragione e/o causa e quindi rinuncia nei confronti del medesimo a qualsivoglia preteso diritto,

domanda e/o azione, ancorché sino ad oggi non esercitati, fondati direttamente e/o indirettamente su tutti i rapporti giuridici intercorsi.

7. Le parti accettano le reciproche rinunce come formulate nei precedenti punti 2, 4, 5 e 6, a spese legali integralmente compensate salvo il contributo menzionato nei precedenti punti 2 e 3.
8. Le Parti dichiarano di aver inteso definire ogni questione comunque riferibile ai pregressi rapporti di collaborazione, loro legittimità, validità, efficacia, instaurazione, svolgimento e cessazione e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1965 ss c.c. avendo inteso prevenire l'insorgere di qualsiasi eventuale possibile controversia correlata agli stessi.
9. Sottoscrivono il presente accordo anche l'avv. Francesco Dalla Pietra e l'avv. Andrea Sitzia anche per gli avv. Enrico Barraco, Silvia Rizzato e Federica Casarotto, per rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 L. 247/12.

Letto, confermato e sottoscritto.

MONTAGNA VICENTINA s.c. a r.l.

Sig.ra CUOCO CLAUDIO

Avv. FRANCESCO DALLA PIETRA

Avv. ANDREA SITZIA

IL G.L.

DOTT. PAOLO TALAMO
